

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) illustra il disegno di legge n. 1211, assegnato da ultimo, che introduce modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza. Significativamente, l'impostazione del disegno di legge prevede, da un lato, l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili, dall'altro lato la disciplina del patto di convivenza.

I due istituti assumono natura e portata normativa complementare. Le unioni civili possono intercorrere tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Invece, il patto di convivenza lega due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, le quali, iscrivendosi al registro dei patti di convivenza, organizzano la loro vita in comune.

In corrispondenza della diversa finalità e del differente ambito di applicazione tra le unioni civili e i patti di convivenza, anche le discipline dei due istituti recano non marginali elementi di distinzione. Il registro delle unioni civili prevede, tra l'altro, la facoltà di adottare il figlio minore, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione. Si instaura l'obbligo reciproco tra le parti delle unioni civili di prestare assistenza morale e materiale e collaborazione per la vita in comune. Le parti dell'unione civile sono poi tenute a scegliere il regime patrimoniale che è presuntivamente quello della comunione legale. Seguono poi la disciplina previdenziale e l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'estensione dei diritti successori alla parte e, in particolare, nella successione legittima, dei diritti spettanti al coniuge, anche alla parte legata al *de cuius* da un'unione civile. E' regolato anche lo scioglimento dell'unione civile che può avvenire per mutuo consenso o per decisione unilaterale. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione dell'unione civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, un'unione civile o altro istituto analogo.

Precisa quindi che il registro nazionale delle unioni civili postula che l'iscrizione avvenga alla presenza di due testimoni ed è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile.

Con riferimento al patto di convivenza che, come illustrato, può essere contratto anche da persone maggiorenni non dello stesso sesso, il sindaco o un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del patto nel registro. Ne seguono l'estensione di tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge con riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria e la successione nel contratto di locazione, in caso di morte di una delle parti del patto. Lo scioglimento del patto si può determinare o per dichiarazione consensuale da rendere all'ufficiale di stato civile, oppure mediante la richiesta di cessazione di una parte, resa nota per iscritto all'altra.

Infine, si introduce una norma sul divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile e delle parti del patto di convivenza: si tratta dell'unica norma che regola congiuntamente entrambi gli istituti.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge n. 14 e connessi.

La Commissione conviene.

Si apre quindi un dibattito sul seguito dei lavori, nel quale intervengono il presidente **PALMA** e i senatori **AIROLA (M5S)**, **LUMIA (PD)**, **CALIENDO (FI-PdL XVII)** e **LO GIUDICE (PD)**.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 MARZO 2014

96^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso e della petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909 e 1211. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1231 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) illustra il disegno di legge n. 1231, che introduce l'istituto delle unioni civili, previsto anche dal disegno di legge n. 1211.

L'istituto in esame, che peraltro è già presente in altri Stati europei, come la Germania, è finalizzato al riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, da effettuare di fronte a un ufficiale dello stato civile.

All'unione civile si applicherebbero le medesime disposizioni previste dal codice civile in materia di matrimonio tra le quali cita il divieto di contrarre quel vincolo qualora tra le parti vi sia un legame di parentela o di affinità. Le parti dell'unione civile sono sostanzialmente equiparate ai coniugi: in tal senso sono previste modifiche al codice civile e alle norme vigenti in materia di matrimonio.

Tuttavia, la disciplina dell'unione civile contiene alcune differenze sostanziali dal matrimonio, tra cui quella relativa al cognome. Il disegno di legge in esame dispone infatti che, nell'ambito dell'unione, le parti dello stesso sesso scelgono il cognome della famiglia tra i loro cognomi, fatta salva la possibilità, per ciascuno dei contraenti, di anteporre o posporre il proprio cognome originario a quello della famiglia.

Inoltre è prevista una disciplina differenziata in materia di adozione; all'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni già vigenti che consentono l'adozione solo ai coniugi uniti in matrimonio.

Al fine di rendere effettiva l'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, è attribuita una delega al Governo per le modificazioni e le integrazioni delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, nonché per la modifica e il riordino delle norme di diritto privato internazionale e il coordinamento delle norme vigenti.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in ordine al richiamo alle norme di diritto internazionale privato.

I senatori **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) e **GIOVANARDI** (*NCD*) pongono invece quesiti sulle previsioni del disegno di legge n. 1231 in materia di accesso da parte delle coppie che formano l'unione civile, all'istituto dell'adozione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

100^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- **e della petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211 e 1231. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1360 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La relatrice CIRINNA' (PD) premette che il disegno di legge n. 1360, a prima firma della senatrice Fattorini, è volto a disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, analogamente alle proposte legislative - già illustrate - dei senatori Lumia (A.S. n. 1211) e Marcucci (A.S. n. 1231). Peraltro, alcuni disegni di legge all'esame della Commissione (A.S. n. 14, di iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, e A.S. n. 909, di iniziativa dei senatori Petraglia ed altri) regolamentano l'istituto delle unioni civili con riferimento sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali, purché stabilmente conviventi. Invece, il disegno di legge n. 1360 opera la scelta di tenere distinto l'ambito giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali, e di non incidere sul codice civile se non con la modifica dell'articolo 433, che tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, include anche il *partner* dell'unione civile registrata. È altresì previsto il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso, iscritte presso il "Registro delle unioni civili registrate", da istituirsi in ogni comune; i componenti l'unione civile registrata sono denominati "*partner*". È quindi prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei figli dei contraenti così che la registrazione dell'unione civile non produce effetti sulla condizione giuridica dei primi. Inoltre, si esclude che la disciplina in materia di adozioni possa applicarsi alle unioni civili. Analogamente, le disposizioni dei trattati internazionali sul matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

In ordine al regime patrimoniale, i *partners* dell'unione civile possono mantenere ciascuno il proprio regime patrimoniale ovvero hanno la possibilità di stipulare convenzioni di convivenza relative alla

contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata e agli aspetti successori. Si prevede altresì il dovere di solidarietà nell'ambito dell'unione civile registrata, con l'obbligo per uno dei *partners* di prestare gli alimenti all'altro che si trovi in stato di bisogno, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Inoltre, all'unione civile registrata si applicano le disposizioni sui contratti collettivi volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza. Del pari, ciascun *partner* può delegare l'altro per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, nonché in caso di morte. Così, a entrambi i *partners* sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché in materia di assicurazione sanitaria e promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione, ovvero per la successione nel contratto di locazione, per il diritto di abitazione e i trattamenti previdenziali e pensionistici. L'unione civile deve essere considerata dagli enti competenti ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Inoltre, sono regolamentati i casi di scioglimento dell'unione civile registrata, mentre si rinvia a un regolamento governativo la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata nonché la disciplina relativa all'ammissione alle graduatorie pubbliche per l'erogazione dei servizi, fermo restando il principio che la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio non deve risultare penalizzata dal riconoscimento giuridico delle unioni civili.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge nn. 14 e connessi e preannunciando che, nel corso della prossima settimana, sarà in grado di sottoporre alla Commissione due proposte di testo unificato volte a regolare, rispettivamente, la condizione giuridica delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Sulla proposta di congiunzione conviene la Commissione.

Segue quindi un breve dibattito sul metodo con cui proseguire l'esame dei disegni di legge; vi prendono parte i senatori [GIOVANARDI \(NCD\)](#), [FALANGA \(FI-PdL XVII\)](#) [ALBERTI CASELLATI \(FI-PdL XVII\)](#) .

Il [PRESIDENTE](#) rileva che al momento della presentazione dei testi unificati da parte della relatrice si potrà avere piena contezza delle proposte avanzate e delle scelte legislative operate al fine di predisporre una disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto. È dunque opportuno che solo in quella fase vengano adottate le scelte più adeguate per consentire un ordinato e coerente prosieguo del procedimento legislativo in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

Omissis

La seduta termina alle ore 15,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore **CASSON** (PD) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente **PALMA** prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice **CIRINNA'** (PD) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle

convivenze di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo I una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonché gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5 disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente **PALMA** propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disamina dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI
LEGGE IN MATERIA DI**

Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto

(ddl nn. 14-197-239-314-909)

TITOLO I

Del patto di convivenza

Art. 1.

*(Istituzione del registro
dei patti di convivenza)*

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro dei patti di convivenza:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
- c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
- f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.

7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter*. - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-*bis*. - *(Patti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.
2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.
2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.
2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.
3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3, numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.
2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
3. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.
4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.
2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.

TITOLO II

Della convivenza di fatto

Art. 21.

(Definizione)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24.

(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN
MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
- e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
- d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **PALMA** comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
109^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

- (14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili**
- (197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**
- (239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**
- (314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**
- (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
- (1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**
- (1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso**
- (1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**
- e petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente **PALMA** ricorda che, come da accordi intercorsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta odierna si svolgerà una discussione finalizzata ad individuare il testo unificato o, se del caso, i distinti testi unificati sui quali la Commissione potrà proseguire l'esame. Chiede dunque a tutti i senatori che prenderanno la parola di manifestare il proprio intendimento circa l'opportunità di predisporre un solo testo unificato o due distinte proposte normative che regolino, rispettivamente, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto.

Ha la parola il senatore **LUMIA (PD)**, il quale precisa preliminarmente che le proposte di conferire riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso non devono essere valutate in contrapposizione tra loro. Le due esigenze e i relativi procedimenti parlamentari vanno posti al riparo da ogni tentazione di lettura in chiave ideologica. Occorre, invece, prendere atto che sul fronte dello statuto giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso l'ordinamento italiano fa segnare un rilevante ritardo rispetto agli impianti normativi vigenti in altri paesi europei e negli Stati Uniti d'America. Ricorda che, in materia, una decisiva risoluzione del Parlamento europeo risale al febbraio del 1994, mentre una rilevante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso, sia pure ai limitati fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, la nozione di famiglia anche alle coppie omosessuali. Inoltre, già la Carta di Nizza e un'importante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2013, hanno conferito rilievo e maggior urgenza di definizione ai rapporti di convivenza tra persone dello stesso sesso. Vi sono poi numerosi Paesi - se ne contano ben undici soltanto nell'Unione europea - che estendono direttamente l'accesso all'istituto matrimoniale alle coppie omosessuali; in proposito, non è trascurabile che già quindici degli Stati federati americani abbiano ormai riconosciuto l'accesso all'istituto matrimoniale anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Da questo sintetico quadro ricostruttivo emerge l'assoluta preminenza e indifferibilità di conferire riconoscimento e tutela giuridica alle unioni civili tra omosessuali. Venendo dunque allo snodo procedurale sul quale il Presidente ha invitato i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi, ritiene che una scelta responsabile risieda nel procedere parallelamente sui due testi predisposti dalla relatrice nei quali far confluire il complesso delle proposte di legge all'attenzione della Commissione che riguardano, rispettivamente, le coppie di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Peraltro, la formulazione dei due testi che va prendendo corpo merita condivisione e apprezzamento, poiché prospetta soluzioni normative mature e accurate. Conclude rilevando, tuttavia, che al fine di evitare problemi di coordinamento, confusioni, sovrapposizioni o rallentamenti procedurali, il proprio Gruppo sarebbe disponibile anche a procedere sulla base di un solo testo unificato articolato in due titoli disgiunti ed inequivocamente dedicati, l'uno a fornire disciplina e riconoscimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso l'altro, a garantire effetti giuridici ai patti contratti nell'ambito delle coppie di fatto. Sottopone questa ipotesi di prosecuzione dei lavori all'attenzione di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)** conviene sul fatto che i temi oggetto dei disegni di legge in titolo debbano essere posti al riparo da letture ideologiche predefinite. Occorre, invece, muovere dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2010, la quale, sebbene spesso citata in modo improprio, chiarisce gli esiti interpretativi che derivano direttamente dalla disciplina degli articoli 29 e 30 della Costituzione. Peraltro, il riconoscimento giuridico a forme di legame affettivo diverse da quelle che sfociano nell'istituto matrimoniale, pone temi di diritto civile piuttosto complessi; cita, al riguardo, i potenziali effetti che si determinerebbero sull'istituto dell'impresa familiare disciplinata dall'articolo 230-*bis* del codice civile. Ma, più in generale, ritiene che si debba affrontare con attenzione e responsabilità l'ipotesi di sostituire la concezione di famiglia fondata sul vincolo di consanguineità con un'idea di nucleo familiare fondato sugli affetti. Per altro verso, non è corretto affermare che le esigenze delle coppie di fatto scaturiscono soltanto da quelle situazioni in cui si vuole ottenere riconoscimento giuridico senza accedere al matrimonio; la realtà è assai più sfaccettata ed è inutile presupporre le intenzioni o l'atteggiamento psicologico di chi convive, giacché in realtà possono essere variegata sia le condizioni di convivenza sia le aspirazioni di riconoscimento giuridico cui far fronte. Espresso apprezzamento per il testo predisposto da parte della senatrice Cirinnà in punto di coppie di fatto, svolge brevi rilievi sull'istituto del patto di convivenza che ritiene debba essere passibile di trascrizione soltanto una volta risolti i molti dubbi applicativi che insorgerebbero se si optasse per tale soluzione. Ulteriori rilievi riguardano, poi, i limiti all'autonomia nel regime patrimoniale dei patti medesimi e, tornando al piano del metodo, ritiene doveroso vagliare con attenzione le singole situazioni giuridiche soggettive che possono dirsi compatibili con il riconoscimento delle coppie di fatto. Quanto poi al tema del seguito procedurale per i lavori della Commissione, non ritiene fruttuoso discernere le differenze di regime tra gli istituti relativi alle coppie omosessuali e quelli destinati a regolare altre situazioni di convivenza fattuale; è infatti evidente che se si volesse dare seguito ad una simile impostazione si finirebbe per perpetuare logiche di esclusione e ghettizzazione. Nel proporre la predisposizione di un unico testo da cui muovere, auspica che si possa trarre utile giovamento dall'esperienza della riforma del diritto di famiglia del 1975 che costituisce un nitido esempio di norme capaci di incidere anche sulla formazione di un sentire collettivo dei consociati garantendo un progresso dell'intera società. Conclude approfittando della presenza del sottosegretario Ferri e auspicando che si possa anche

tener conto delle straordinarie acquisizioni cui si pervenne in dottrina a seguito degli studi promossi dal professor Enrico Ferri sulla famiglia di fatto che, seppur risalenti a molti anni fa, possono ancora oggi schiudere rilevanti profili di interesse per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) a giudizio del quale non va trascurato che la recente evoluzione giurisprudenziale ha già garantito una certa copertura giuridica alle aspettative di diritto delle coppie che si trovano a convivere fuori dal matrimonio. Tenendo conto di questo profilo preliminare, gli appare certamente preferibile che i lavori della Commissione prendano le mosse da un solo testo unificato che eviti indebiti ricorsi a doppi binari di sorta; questi ultimi, ne conviene con il senatore Caliendo, finirebbero per creare solo discriminazioni o equivoci applicati. Ciò premesso, naturalmente, si tratta poi di individuare con puntualità e attenzione i diritti e le aspettative cui possano accedere le persone unite da un legame che si vorrebbe riconosciuto dall'ordinamento, ma che è pur sempre diverso dal vincolo matrimoniale.

Interviene brevemente il presidente **PALMA** per richiamare l'attenzione sul delicato tema della disciplina dei diritti di successione che vengono ad essere riguardati dalla prospettata introduzione di un riconoscimento giuridico in favore delle coppie di fatto e delle unioni civili. Si tratta, in particolare, di valutare una rivisitazione della ragione alla base dell'istituto dei legittimari e quindi delle quote di legittima che non possono essere intaccate dagli atti di disposizione *mortis causa*. Tali profili, a suo giudizio, meritano di essere rivisti considerando la platea dei legittimari che, ferma l'attuale previsione codicistica, rischia di proporre antinomie e aporie applicative qualora si dovesse garantire un riconoscimento ad unioni e rapporti non fondati sull'istituto matrimoniale.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritiene che in linea di massima sarebbe condivisibile l'ipotesi di predisporre due distinti testi unificati: l'uno riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso; l'altro volto a regolare la condizione delle coppie di fatto. Si farebbe fronte così, con due distinti provvedimenti, a tutte le esigenze che provengono dalla società civile sia in punto di riconoscimento giuridico dei diritti e delle aspettative dei legami che non sfocino nel matrimonio, sia nella predisposizione di uno statuto minimo in favore delle coppie omosessuali. Ciò premesso, tuttavia, ritiene ancor più proficuo per il buon andamento dei lavori in Commissione che la relatrice definisca un unico testo unificato suddiviso per chiarezza in due distinti titoli che disciplinino rispettivamente differenti istituti concernenti il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e i legami tra persone dello stesso sesso.

Il senatore **BARANI** (*GAL*) ricorda che, nel corso della scorsa legislatura, si era approfondito l'esame dell'estensione del trattamento di reversibilità anche in favore delle parti delle coppie di fatto che contraggono un accordo di convivenza. Emerse, in quella circostanza che l'estensione di questi benefici di natura previdenziale, così come di altri istituti di favore riconducibili all'assistenza in favore della parte superstite della coppia, presenta oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, finisce per rappresentare un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle unioni diverse da quelle fondate sul matrimonio. Proprio alla luce di tale esperienza, ritiene realistico che la relatrice si limiti a predisporre un testo dal contenuto normativo minimo, sebbene questo finisca per imporre qualche rinuncia nell'immediata estensione di una tutela giuridica, previdenziale e assistenziale in favore dei rapporti di convivenza.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) ritiene che la scelta di procedere sulla base di un solo testo unificato oppure sulla scorta di due articolati normativi diversi a seconda delle esigenze di disciplina delle coppie di fatto o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non dovrebbe essere adottata sulla base di argomenti di segno politico, ma soltanto nel presupposto di percorrere la via più utile per la redazione di testi normativi di migliore qualità. Al riguardo, dunque, non si vede perché discernere in modo radicale e discriminatorio nel conferire valenza giuridica agli accordi di convivenza tra omosessuali e eterosessuali. Con riguardo a quanto precisato dal presidente Palma in punto di diritti dei legittimari derivanti dalla successione *mortis causa*, si deve tenere nel massimo riguardo l'esigenza di non introdurre istituti ibridi e dall'incerta applicazione. E' invece opportuno predisporre discipline chiare che non conducano a indebite intersezioni tra istituti simili ma non sovrapponibili. Anche per questo si rende preferibile l'adozione di un unico testo su cui procedere alla predisposizione di puntuali proposte emendative. D'altra parte, non dovrebbero trovare spazio espedienti procedurali volti a nascondere eventuali difficoltà della maggioranza che sostiene il Governo le quali, al momento, si presentano in tutta la loro evidenza.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (*FI-PdL XVII*) ricorda che si deve muovere dall'indefettibile riconoscimento che, al momento, il matrimonio è l'unico istituto giuridico da cui originano effetti di regolazione della convivenza tra due soggetti. Ciò premesso, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sui testi all'esame della Commissione, ritiene che vi siano ancora non pochi equivoci che potrebbero insorgere se entrassero al contempo in vigore gli istituti previsti per regolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto. In primo luogo, il fatto stesso che al matrimonio si affianchino ben tre ulteriori istituti di regolazione della convivenza determina conseguenze applicative complesse e contraddittorie. Con le due ipotesi di testo unificato, da un lato si codificherebbero i patti di convivenza, dall'altro si darebbe giuridica rilevanza alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, infine, si conferirebbe una qualche tutela alla stessa convivenza di fatto prevista sotto un autonomo titolo. Inoltre, rileva che pur attribuendo un autonomo *nomen juris* a questi diversi istituti, le unioni civili richiamano una forma minore, ma non troppo dissimile, del vero e proprio matrimonio. Si viene così a creare una sorta di gradazione tra le tutele che ingenera disuguaglianze, aporie di sistema e, in generale, desta notevoli perplessità. Si tratta di elementi critici che inducono a confermare l'ipotesi di predisporre un solo testo unificato sul quale concentrare l'attenzione e le esigenze di coordinamento sistematico con particolare riguardo all'impatto indiretto e riflesso sul matrimonio; quest'ultimo non solo trova fondamento costituzionale espresso, ma costituisce pur sempre la base giuridica della famiglia e dei rapporti che la configurano come formazione sociale.

Anche il presidente **PALMA** rileva che sarebbe opportuno individuare un livello minimo di protezione giuridica con riguardo alle istituende unioni civili, evitando il rischio di plasmare un istituto di carattere imitativo del matrimonio. Anche alla luce di tale rilievo ritiene a sua volta preferibile confermare l'ipotesi di un solo testo unificato che cerchi di predisporre tutela alle esigenze dei tipi di convivenza, individuando un minimo comune denominatore di situazioni giuridiche soggettive da riconoscere in favore delle parti.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*) osserva di aver preso in considerazione un materiale normativo quanto mai complesso e variegato che origina da ben otto iniziative legislative di impostazione assai diversa l'una dall'altra. Per sua parte, ritiene di poter accogliere le indicazioni che provengono dai componenti della Commissione; tuttavia ribadisce che per la propria parte politica è di preminente interesse l'esigenza di fornire un minimo di tutela alle legittime aspettative delle coppie omosessuali che si trovano, al momento, ancora escluse dall'accesso ad ogni istituto che ne regolamenti la condizione e i rapporti. Conferma quindi la propria disponibilità a che in Ufficio di Presidenza e poi in Commissione si individui il seguito procedurale che offre maggiori garanzie per la definizione di un complesso normativo che risponde ad esigenze ormai indifferibili.

Il presidente **PALMA** ritiene che in un prossimo Ufficio di Presidenza siano ulteriormente discusse le modalità per procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo; successivamente, la Commissione potrà stabilire se fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ad un solo testo unificato, oppure proseguire sulla base della definizione di due differenti disegni di legge che distinguano le unioni civili dai patti di convivenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1209, in materia di adozione dei minori, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14,15, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 21,30.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice CIRINNA' (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relatrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relatrice CIRINNA' (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente PALMA propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I
Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
 - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime

patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.
(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.
(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.
(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.
(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.
3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.
(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
- d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
- e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di

mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».

6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.

7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;

c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter*. - *(Diritti del convivente)*. - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - *(Contratti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014

127^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice CIRINNA' (PD) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato); l'articolato presenta marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;

b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
- d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
- e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 12.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

4. Le parti possono stabilire nel contratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità

5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».

6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.

7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 15.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
- c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
- f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 17.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 20.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 21.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata

interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014

131^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di sintesi compiuto dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, esprime talune perplessità nel merito della proposta. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile un intervento più organico per la riforma del diritto di famiglia. In proposito ricorda come siano in corso di esame parlamentare diverse proposte di legge volte a disciplinare singoli profili del diritto di famiglia, quali l'affidamento dei figli o la disciplina del cognome.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del testo unificato relative alla regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito reputa inconsistenti le critiche di coloro che si oppongono alla regolamentazione di tali unioni in ragione dell'esigenza di preservare "la famiglia tradizionale". A ben vedere, infatti, i mutamenti che hanno interessato la società hanno determinato il progressivo venir meno dei due pilastri sui quali si fonda la famiglia tradizionale, ovvero l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il riconoscimento della podestà del marito sulla moglie.

La mutata nozione di famiglia esige pertanto una riflessione anche sulla regolazione delle coppie tra persone dello stesso sesso. Un obbligo in tal senso è peraltro imposto al Parlamento anche dalla Corte costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, è intervenuta sulla questione rilevando un'evidente anomia legislativa e sollecitando un intervento legislativo. Un intervento legislativo si rende quanto mai opportuno per far fronte alle iniziative intraprese in autonomia da singoli Sindaci che hanno disposto la trascrizione di matrimoni contratti all'estero fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Un importante segnale in favore di una regolarizzazione delle unioni fra persone dello stesso sesso giunge altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non imponendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa l'obbligo di estendere anche alle coppie dello stesso sesso l'istituto del matrimonio, ha sancito l'esistenza del diritto di ciascun individuo ad una vita familiare. Tale giurisprudenza è stata peraltro ripresa in un recente arresto della Corte di cassazione, nel quale si è affermato che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Ricorda poi alla Commissione la circolare dell'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con la quale si è imposto alle questure di procedere al rilascio del permesso di soggiorno al partner coniugato con soggetto dello stesso sesso all'estero. Svolge, quindi, considerazioni sulle discipline legislative, previste in alcuni Paesi dell'Unione europea, in materia di unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito, sottolinea come, ad eccezione della Germania e della Croazia, in tutti gli altri ordinamenti europei si sia proceduto all'estensione dell'applicazione dell'istituto matrimoniale anche alle unioni fra coppie dello stesso sesso.

Tornando a riferirsi alla proposta di testo unificato, esprime perplessità sulle disposizioni con le quali si impedisce alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso di procedere all'adozione di minori. Il divieto di adozione si basa su presupposti ideologici e privi di fondamento scientifico secondo i quali i figli di coppie appartenenti allo stesso sesso rischierebbero di essere penalizzati in termini di serenità ed equilibrio personale, nonché sul piano della scelta dell'orientamento sessuale.

Si sofferma, quindi, sulla questione concernente la regolamentazione delle coppie di fatto, tematica affrontata nella seconda parte del testo unificato. In proposito, pur ritenendo inopportuna la sovrapposizione con la questione della disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, esprime apprezzamento per l'organicità dell'intervento prospettato dalla relatrice.

Il presidente **PALMA** ritiene che la valutazione della proposta di testo unificato debba essere effettuata nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione. Dall'Assemblea costituente emerge la chiara indicazione per cui la famiglia è la formazione sociale fondata sul matrimonio e la Repubblica ne riconosce i diritti in quanto società naturale. Ne discende, qualunque sia l'orientamento personale e politico cui ci si richiama, che appare indebito ed illegittimo costituzionalmente introdurre nell'ordinamento un modello parallelo di matrimonio sotto altro nome, così da eludere non solo il quadro costituzionale di riferimento, ma proprio la ragionevolezza intrinseca del tentativo di innovazione legislativa cui la Commissione è chiamata a lavorare in questa sede. Queste incertezze complessive affiorano dall'articolo 2 del testo proposto dalla relatrice che disciplinerebbe il cognome della famiglia, seguendo un'impostazione forse superata

dall'esito di alcuni dibattiti svolti in seno agli organi parlamentari anche di recente. Più in generale, nella prima parte dell'articolato ritiene che l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio si ponga in diretta antinomia con l'articolo 29 della Carta fondamentale. Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo 6, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi dal momento che non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. Osserva altresì che le norme recate dal secondo comma dell'articolo 4 presentano analoghi dubbi esegetici, giacché equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima. Ciò determina una potenziale limitazione della volontà del testatore, aggiungendo ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, osserva che l'articolo 14, comma 4, n. 4, introduce una deroga al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile e introduce un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Rileva altresì che il punto 2 dello stesso comma 4, nell'attribuire a regime di comunione ordinaria, i beni acquistati a titolo oneroso da uno dei conviventi dopo la stipula del contratto di convivenza, opera una scelta legislativa assai discutibile. Cita, infine, gli articoli 10 e 11 del testo che, a suo modo di vedere, presentano delle aporie logiche alle quali sarà comunque necessario porre rimedio nella fase emendativa. Infatti, l'articolo 10 esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte del contratto. L'articolo 11, invece, stabilisce il criterio di durata del diritto di abitazione al convivente superstite, fissandolo in un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto, senza che si comprenda quali siano le ragioni della scelta operata. Alla luce dei dubbi prospettati circa l'impostazione e le singole norme della proposta di testo unificato, ritiene particolarmente rilevante il dibattito che sta avendo luogo prima dell'eventuale adozione della proposta come testo cui riferire gli emendamenti.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*), esprimendo vivo apprezzamento per i rilievi critici espressi dal presidente Palma con riferimento allo schema di testo unificato in esame, osserva che occorre richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui contenuti del testo proposto dalla relatrice, ma anche sulle finalità sottese all'eventuale approvazione del testo medesimo. Dal primo punto di vista rileva che la proposta di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel senso di attribuire a tale istituto lo stesso regime giuridico del matrimonio, costituisce una violazione dell'articolo 29 della Costituzione; tale disposizione, come è noto, contempla i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio tra uomo e donna. A suo avviso, nessuna evoluzione dei costumi sociali può giustificare la violazione di una norma costituzionale da parte del legislatore, salvo che non si modifichi prima il richiamato dettato costituzionale secondo la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione. Peraltro, ritiene troppo generica la norma del testo proposto dalla relatrice giacché questa esclude l'applicazione delle normative sulle adozioni alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Analogamente, è indefinita la delega al Governo per la disciplina dell'istituto di unione civile. In realtà, il testo al vaglio della Commissione cela l'intento di istituire, da parte di una certa maggioranza di governo, il matrimonio tra persone omosessuali, ovvero di stravolgere gli istituti della filiazione fino a prevedere l'istituto dell'adozione nell'ambito di coppie omosessuali o persino ad introdurre alcune pratiche, finora vietate, come quella dell'utero in affitto. Tutto ciò senza tenere in considerazione il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre secondo i canoni della famiglia tradizionale.

Per altro verso, pur prendendo atto che la giurisprudenza più recente è intervenuta spesso a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie conviventi, anche a danno della famiglia tradizionale, preannuncia una forte battaglia, a titolo personale oltre che a nome della sua parte politica, contro il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratterebbe, infatti, di uno stravolgimento dell'ordinamento e, al tempo stesso, di un'autentica rivoluzione antropologica.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) alla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
132^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore **D'ASCOLA (NCD)** condivide i dubbi di costituzionalità manifestati, nella seduta di ieri, dal presidente Palma con riguardo all'articolo 29 della Costituzione, ritenendo che la Carta fondamentale vieti l'esplicita equiparazione, mediante generico rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio. Evidenti dubbi di legittimità desta, altresì, la normativa dettata dall'articolo 2 dalla proposta di testo unificato, in relazione al cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoghe perplessità suscita l'articolo 3, nella parte in cui, ricorrendo - in modo, peraltro, tecnicamente discutibile - all'istituto del rinvio, estende il regime giuridico del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Dopo aver svolto considerazioni critiche sull'articolo 4 della proposta di testo unificato relativo ai doveri di solidarietà e ai diritti successori nei casi di unioni civili, si sofferma sull'articolo 5 del testo, sollecitando un'ulteriore riflessione sulla portata precettiva della nozione di assistenza penitenziaria. Rileva infine l'evidente aporia presente nell'articolo 6 del testo proposto, il quale, nel disciplinare le modalità di scioglimento dell'unione civile, da un lato rinvia alle disposizioni di cui al Capo V, titolo VI, libro I del codice civile relative all'istituto coniugale e, dall'altro, prevede per le sole unioni civili la possibilità di uno scioglimento per decisione unilaterale.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)**, pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'esigenza di intervenire in via legislativa sulla materia delle unioni civili, anche al fine di adeguare la obsoleta normativa vigente ai mutamenti che hanno interessato la società civile, esprime un giudizio critico sul testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui finisce per stravolgere l'intero impianto del diritto di famiglia, così come delineato in conformità ai precetti costituzionali.

Nel merito, ritiene condivisibili i dubbi di legittimità emersi nel dibattito in relazione all'articolo 29 della Costituzione. A ben vedere, infatti, al di là del dato nominalistico il testo in esame introduce nell'ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso, istituto questo evidentemente vietato dalla Carta fondamentale.

Più nel dettaglio esprime perplessità di ordine giuridico con riguardo al combinato disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Si domanda infatti, quale sia la ragione che ha indotto la relatrice a prevedere il conferimento di una delega al Governo per la regolamentazione delle unioni civili, tenuto conto che l'articolo 3 della proposta di testo prevede l'estensione dell'ambito applicativo del regime giuridico codicistico del matrimonio anche a tali forme di unioni.

Si sofferma quindi criticamente sul comma 4 dell'articolo 1, il quale prevede che il documento attestante lo stato dell'unione civile debba contenere anche i dati anagrafici di eventuali figli minori. Tale disposizione merita una attenta valutazione se non altro in considerazione del rilievo che il testo esclude la possibilità, per le coppie dello stesso sesso, di ricorrere all'istituto dell'adozione.

Particolarmente critico è poi il giudizio sugli articoli da 8 a 13 del testo unificato. Al riguardo, evidenzia l'eccessiva ampiezza e genericità della previsione di cui all'articolo 8, comma 1, il quale finisce per attribuire tutela anche a legami affettivi e di solidarietà non certo riconducibile ai soli vincoli di coppia. Ritiene inoltre non condivisibile il riconoscimento di soli diritti senza la previsione di corrispettivi obblighi e doveri. Analoghe perplessità desta l'articolo 11 del testo relativo alla disciplina del diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione.

Pur con qualche rilievo critico riferito al comma 4, si esprime favorevolmente sull'articolo 14, il quale disciplina il contratto di convivenza.

Svolge, infine, considerazioni critiche sull'articolo 19 della proposta di testo unificato, ritenendo impropria l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-ter del codice civile, anche ai conviventi.

La senatrice **STEFANI (LN-Aut)** esprime, anche a nome del proprio gruppo, un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato nel suo complesso e, in particolare, con riguardo al titolo I. Nel rinviare ai rilievi di costituzionalità già svolti, osserva come il testo proposto dalla relatrice rechi

di fatto un'estensione della normativa matrimoniale anche alle unioni fra persone dello stesso sesso.

Nel merito, si sofferma criticamente dapprima sull'articolo 6, il quale, consentendo limitatamente alle unioni civili fra persone dello stesso sesso lo scioglimento per atto unilaterale, sembra restituire vigenza all'obsoleto e odioso istituto del ripudio.

Dopo aver condiviso i rilievi testè formulati in relazione al comma 4 dell'articolo 1, svolge ulteriori considerazioni sull'articolo 3, comma 1, concernente il divieto di adozione e sul comma 5 dell'articolo 14 relativo al divieto di patti successori.

Conclude sottolineando come l'esigenza, pur apprezzabile, di disciplinare le nuove forme di convivenza presenti di fatto nella società civile, non possa giustificare uno stravolgimento totale dei principi codicistici del diritto di famiglia.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) osserva che la questione delle unioni omosessuali era presente già all'epoca del diritto romano e, pertanto, la regolamentazione delle stesse non si impone per l'inadeguatezza del nostro codice civile, che peraltro è simile a quello dei Paesi che hanno una tradizione giuridica romanistica, ma deriva dai vincoli derivanti dal diritto europeo. Tuttavia, occorre ricordare che il nostro ordinamento di diritto civile si fonda sul principio di libertà e, come è noto, l'autonomia negoziale è l'espressione più alta di tale principio. Secondo l'insegnamento della migliore dottrina, la tipicità sociale spesso precede la tipicità giuridica e così, anche per il fenomeno delle unioni tra persone dello stesso sesso, occorre affrontare la questione della relativa regolamentazione. Passando quindi al merito della proposta di testo unificato, ravvisa innanzitutto l'intento di qualificare con una diversa denominazione un istituto che, di fatto, si sovrappone al matrimonio. Ciò si evince principalmente da alcune disposizioni di cui all'articolo 1 del testo in esame, in base al quale due persone dello stesso sesso possono dichiarare di costituire un'unione civile davanti ad un ufficiale di stato civile. Del pari, non condivide la previsione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo testè richiamato che, con un ulteriore rinvio all'articolo 87 del codice civile, prevede le stesse forme di impedimento per la costituzione di un'unione civile, attualmente previste per contrarre il matrimonio (rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra le parti). Quindi si sofferma a lungo sull'istituto del divieto dei patti successori che, essendo già compiutamente disciplinato dall'articolo 458 del codice civile, sarebbe impropriamente novellato a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo che reca una disciplina lacunosa e logicamente contraddittoria in materia di diritto successorio.

Per altro verso, ribadisce che compito del legislatore è quello di riconoscere e garantire nuovi diritti nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, e non già attribuire delle mere facoltà. Cita, al riguardo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, sotto diversi profili, è ancora pienamente effettiva e valida a regolare le vicende sociali in tutta la loro complessità.

Passando nuovamente all'esame del testo proposto dalla relatrice, l'oratore esprime forti criticità sulla portata normativa dell'articolo 2 che, novellando il codice civile, prevede il "cognome della famiglia" nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Anche in questo caso, si tratta di uno stravolgimento della riforma del 1975 che aveva consentito l'aggiunta del cognome della moglie a quello del marito. Ancora, esprime riserve in ordine alla previsione che lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso debba contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori della stessa unione civile. Ritiene altresì di dubbia costituzionalità la norma che, delegando al Governo la regolamentazione dell'unione civile, prevede poi il criterio direttivo della modificazione dell'ordinamento dello stato civile per l'iscrizione, ovvero la conservazione degli atti relativi all'unione civile, insieme a quelli del matrimonio. In ultima analisi, osserva che le limitazioni previste dal nostro sistema di diritto di famiglia, alla tipologia di relazioni affettive ricomprese nell'istituto di cui all'articolo 29 della Costituzione, non può essere arbitrariamente travalicato dal legislatore.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), premettendo che la materia in esame è molto complessa, ritiene che il legislatore debba fornire senz'altro delle risposte alle istanze della società civile, regolamentando le unioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, osserva che il testo proposto dalla relatrice presenta rilevanti criticità dal punto di vista redazionale. Ad esempio, in caso di scioglimento dell'unione, non è precisato quale sia l'autorità competente a stabilire i diritti e gli obblighi in capo ai soggetti che hanno fatto parte dell'unione medesima. Inoltre, ritiene assai poco chiara la disciplina sul diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione, così come formulata nell'articolo 11 del provvedimento in esame; in particolare, essendo il contratto di locazione di natura personale, appare illogica la norma che prevede la generale successione nel contratto da parte dell'altro convivente, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale. Auspica,

quindi, che alla luce di un adeguato approfondimento, la relatrice possa correggere il testo nelle parti che, ad una prima lettura, presentano non poche aporie.

Il vice ministro COSTA ritiene opportuno svolgere alcuni rilievi sul testo proposto dalla relatrice sul cui *iter*, peraltro, il Governo sta mantenendo una costante attenzione. In via generale, il limite di fondo del provvedimento consiste in una regolamentazione delle unioni civili volta principalmente all'iscrizione delle unioni nel registro nazionale. Si tratta di un istituto che, da un lato, è influenzato dal modello tedesco, dall'altro si sovrappone all'istituto del matrimonio. Tale sovrapposizione si evince dalla disciplina sul cognome dell'unione civile, sul regime giuridico, sui doveri di solidarietà e sullo scioglimento della stessa unione civile. Quindi chiede sia svolto un approfondimento sul rapporto tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'istituto del matrimonio. Auspica maggiori delucidazioni sull'oggetto della delega al Governo per la regolamentazione dell'istituto di unione civile. Tenendo presente che la più recente giurisprudenza si è pronunciata in favore della regolamentazione delle relazioni affettive omosessuali ed eterosessuali al di fuori del matrimonio, ritiene sia opportuno delineare confine tra i nuovi istituti che si vanno delineando e il vincolo matrimoniale.

Dopo aver ribadito la disponibilità del Governo ad un'adeguata regolamentazione della complessa materia in esame, chiede ulteriori precisazioni sulle finalità sottese all'approvazione del provvedimento: si tratta cioè di capire se l'intento è quello di creare un istituto effettivamente diverso dal matrimonio, ovvero una forma di accordo in parziale o totale sovrapposizione allo stesso.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente se non sia il caso di affiancare alla relatrice, anche un relatore appartenente ai Gruppi che non sostengono il Governo, così da far fronte alla complessità della materia e al dibattito che si sta sviluppando in modo assai costruttivo.

Il senatore **LO GIUDICE** (*PD*) chiede al vice ministro Costa se i rilievi testè svolti rappresentino il proprio orientamento personale circa la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà o se, invece, la posizione espressa sia riconducibile all'orientamento dell'intero Governo sul problema di definire giuridicamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le cosiddette coppie di fatto.

Il vice ministro COSTA precisa di essersi limitato a fornire un contributo circa il metodo per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Non a caso si è astenuto dall'indicare soluzioni di merito o a prefigurare la definizione dell'uno o dell'altro istituto; occorre prendere atto di quali siano i nodi maggiormente problematici nel redigere un testo di tale portata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relatrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
134^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA chiede di intervenire per comunicare che il Governo intende trasmettere un disegno di legge sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Pertanto, chiede alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato redatto dalla relatrice, in tema di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il senatore **BARANI (GAL)** commenta criticamente le affermazioni del Vice ministro Costa osservando che nel corso degli ultimi mesi, i lavori della Commissione sono frequentemente interrotti dal Governo che, preannunciando iniziative legislative sulle più disparate materie all'esame della Commissione, di fatto, incide negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia parlamentare nel corso del procedimento legislativo.

Il senatore **BUCCARELLA (M5S)** auspica che non si ripeta quanto già accaduto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 19 e connessi in materia di misure anticorruzione, allorché, poche settimane fa, il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella stessa materia e il presidente Palma aveva dovuto dar corso alla sospensione dell'esame dei provvedimenti in Commissione, in forza dell'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Ad oggi, il Governo non ha presentato alle Camere alcun disegno di legge in materia di anticorruzione. In ogni caso ritiene che il Governo debba informare l'Assemblea dell'iniziativa testé annunciata in materia di unioni civili e coppie di fatto, al fine di conseguire gli eventuali effetti sospensivi di cui alla citata norma regolamentare.

Il senatore **LUMIA (PD)**, a nome del proprio Gruppo, accede in linea di massima alla richiesta avanzata dal Governo, osservando tuttavia che la Commissione potrebbe proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dalla Relatrice, rinviandone eventualmente a settembre il voto per l'adozione, dopo che il Governo avrà presentato la preannunciata iniziativa legislativa.

Anche il senatore **GIOVANARDI (NCD)** e il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)** ritengono che possa essere accolta la richiesta del Governo e dunque ritengono opportuno sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice **MUSSINI (Misto-MovX)**, invece, osserva che allo stato non sussistono elementi tali da sospendere la discussione sul testo unificato proposto dalla relatrice in materia di unioni civili e coppie di fatto.

Infine, la senatrice **ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)** ritiene che nelle more del disegno di legge governativo, la discussione in Commissione sulla proposta avanzata dalla relatrice possa comunque proseguire. Ciò a salvaguardia dell'autonomia e della libertà di espressione dei componenti della Commissione stessa. Peraltro, il Governo potrà comunque far ricorso al potere emendativo sul testo, senza dover surrettiziamente spogliare la Commissione della facoltà di svolgere l'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
135^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che il vice ministro Costa, nel corso della seduta di ieri ha reso noto che il Governo intende trasmettere alle Camere un disegno di legge sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, chiedendo di conseguenza alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice. Sul punto, essendosi già espressi gli esponenti dei diversi Gruppi presenti in Commissione, il Presidente chiede alla relatrice Cirinnà di manifestare il proprio orientamento.

La relatrice CIRINNA' (PD) osserva che, ancora in assenza di un testo ufficiale predisposto dal Governo, le appare opportuno proseguire la discussione in Commissione sulla sua propria proposta di testo unificato per poi valutare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quando deliberare in merito all'adozione di tale testo.

Il presidente PALMA propone che la discussione possa eventualmente proseguire fino alla pausa feriale, potendosi far ricorso, alla ripresa dei lavori, all'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Come noto, tale disposizione prevede il differimento o la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo fino alla presentazione del disegno di legge governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) rileva contraddizioni e incongruenze tra le dichiarazioni rese ai quotidiani dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha effettivamente manifestato l'intento di presentare quanto prima un disegno di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto, e le comunicazioni del vice ministro Costa che, di fatto, ha ammesso che, al momento, non esiste ancora un disegno di legge governativo nella materia *de qua*. Per altro verso, neppure la relatrice Cirinnà, è riuscita ad ottenere delucidazioni decisive allo stato dei lavori e la direzione imboccata dall'Esecutivo sul tema in oggetto.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal presidente Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
156^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore **COMPAGNA** (*NCD*) rileva che la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà, e allegata al resoconto del 2 luglio, solleva forti perplessità sia sul piano del contenuto dei rapporti giuridici introdotti con i nuovi istituti, sia sul più complessivo versante delle compatibilità con il sistema costituzionale. E infatti si scambia proprio un tema di compatibilità con il quadro delineato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione per una questione di allargamento dei diritti individuali. Tuttavia, i soggetti omosessuali non sono portatori di diritti autonomi, in quanto tali; altrimenti opinando si violerebbe la norma prevista dall'articolo 3 della Costituzione italiana, nonché le disposizioni di diritto internazionale pattizio che impongono di non operare distinzioni nella spettanza dei diritti individuali, in base al sesso e alle preferenze di genere. Le grandi acquisizioni culturali, giuridiche e sociali connesse con il costituzionalismo che si affaccia nella storia d'Europa tra il 1688 e il 1789, impongono ancora oggi, di non cadere in errore. Del resto, gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione radicano la famiglia su un concetto molto chiaro e, così disponendo, impongono di evitare il conflitto tra l'espansione di diritti individuali e la definizione della formazioni sociali, tra le quali sono annoverate anche le cosiddette unioni civili.

Il senatore **MANCUSO** (*NCD*) ribadisce la posizione del proprio Gruppo di appartenenza secondo cui l'introduzione di nuove formazioni sociali cui ricondurre tutela giuridica rischia di travolgere o indebolire il quadro generale della famiglia legittima cui si riferisce la disciplina costituzionale. La ricerca di un clima di distensione nell'affrontare un tema che sempre più occupa l'agenda politica impone di non banalizzare l'importanza del diritto di famiglia e di non alterare gli equilibri e i rapporti tra chi sceglie l'istituto matrimoniale e chi, anche legittimamente, aspira a forme di riconoscimento e d'estensione dei diritti e dei benefici. Vanno perciò marginalizzate le tesi estremistiche e il confronto deve tendere ad evitare ogni posizione aprioristica. Ritiene che la disciplina dettata dall'articolo 29 della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 31, renda evidenti le incongruenze recate dagli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Non si può, infatti, introdurre una sorta di truffa delle etichette confondendo il matrimonio con istituti che, pur non avendo lo stesso nome, vi si richiamano in modo talvolta oscuro, tal'altra fin troppo espresso e generalizzante. Ne discenderebbero, infatti, ulteriori incongruenze sull'accesso pratico alle forme di genitorialità da parte delle coppie dello stesso sesso. L'articolo 2 della proposta di testo unificato, poi, interviene in materia di attribuzione del cognome di famiglia in modo distonico da deliberazioni parlamentari già adottate e contenute, tra l'altro, in un disegno di legge che, proprio in questi giorni, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica. Ulteriori rilievi concernono l'articolo 4, comma 2, in materia di diritto successorio. Si introducono, infatti, ulteriori limiti alla capacità dispositiva del *de cuius*, mentre gli articoli 11 e 12 comportano elementi di asistematicità in materia di esercizio dei diritti personali in condizioni di fine vita a scapito degli eventuali figli e in favore del partner omosessuale. Si sofferma quindi sulla norma concernente la durata del diritto di abitazione, incomprensibilmente legata alla durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo un ulteriore cenno ai rischi connessi con l'estensione dell'adozione anche in favore delle coppie omosessuali, conclude evidenziando la complessità e il rilievo dei profili critici svolti sulla proposta di testo unificato.

Dopo una breve premessa di sistema e alcuni cenni riferiti alla stessa etimologia del concetto di matrimonio, il senatore **ALBERTINI** (*NCD*) ne evidenzia la radice di istituto orientato alla procreazione. Anche solo da questo elemento si scorge l'anomalia sottesa all'ipotesi di affiancarvi altro istituto che, con nome diverso, ne faccia conseguire effetti simili, ma senza, naturalmente, che possa essere indirizzato alla procreazione e alla famiglia legittima in formazione. Ricorda che, non a

caso, molti altri Paesi non conoscono istituti volti a fornire tutela giuridica a rapporti diversi da quelli fondati sul matrimonio. Svolge quindi ulteriori rilievi circa il sistema francese che, peraltro, non consente l'accesso all'adozione alle coppie in regime di unione civile. Soffermandosi quindi sull'ormai celebre modello tedesco rileva che è comunque difficile equiparare il matrimonio ad altro istituto che congiunge due persone in un vincolo da cui sorgano estesi e variegati diritti civili. Del resto è lo stesso articolo 31 della Costituzione a sancire, mediante una norma di agevolazione, l'importanza della formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Di qui, dunque, l'incongruenza sistemica in cui si incorre se si intende far evolvere i livelli di protezione sociale in una direzione diversa e dunque incerta.

La senatrice **CHIAVAROLI** (*NCD*) rileva che, alla base della difesa del matrimonio, vi è anche l'esigenza della tutela dei diritti dei deboli, dei soggetti svantaggiati e dei minori. Di qui la necessità di evitare forme di duplicazione tra istituti di cui uno si appalesi elastico, appetibile, deresponsabilizzante, l'altro, rigido e vincolante per definizione e quindi indebolito. Sempre in punto di sistema, peraltro, l'estensione dei diritti patrimoniali e della protezione del *welfare* in capo alle parti delle unioni civili rischia di mettere a repentaglio l'intera tenuta della difesa sociale dei singoli e della famiglie. Ne deriverebbero rischi sistemici e incongruenze giuridiche. Del resto, i rischi per la stessa natalità e per la propensione a fondare sulla famiglia i rapporti di coppia è legata anche a scelte legislative come quella in discussione. Le considerazioni che va svolgendo, dunque, riguardano l'opportunità in quanto tale di affiancare al matrimonio istituti potenzialmente competitivi che ne indeboliscano la portata, l'efficacia e la stessa funzione nell'ordinamento.

Secondo il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) la chiave della proposta di testo unificato si rinviene nell'articolo 3 e, più precisamente, nel comma 2, ove si introduce una clausola di equiparazione generale tra unioni civili e posizione del coniuge nell'ambito matrimoniale. Di qui l'impressione che si affianchi al matrimonio un istituto assai simile in tema di effetti, ma del tutto diverso quale modello, presupposti e funzione. Nella vulgata pubblica, la proposta di testo unificato guarderebbe al modello tedesco, evitando tuttavia di ricomprendervi l'accesso all'istituto dell'adozione; eppure - prosegue l'oratore - ciò non è del tutto veritiero, giacché l'esclusione del solo articolo 6 della legge n. 183 del 1984 consentirebbe di avere accesso, da parate delle coppie omosessuali, almeno alle cosiddette adozioni speciali. Ritiene, pertanto, che l'implicito radicamento di una genitorialità diversa da quella naturale si scorga già dalla proposta di testo unico. Svolge, quindi, brevi cenni sui rischi e sull'eventualità che trovi accesso nell'ordinamento la cosiddetta "*stepchild adoption*". Si sofferma, quindi, anche sull'articolo 6 della proposta di testo unificato che insieme a quella di cui alla già citata portata dell'articolo 3, sembra legittimare certe opere di indottrinamento e di convincimento culturale che vanno profilandosi nei luoghi e negli istituti di educazione dove avanza un concetto di famiglia oramai sempre più aperto, libero e lontano da quello delineato dalla tradizione e, segnatamente, dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Dopo essersi soffermato sui rischi per il sistema di protezione sociale che deriverebbero dall'apertura e dall'accesso agli istituti di favore e ai benefici per le unioni civili fra persone dello stesso sesso, ricorda che, in Germania, alcune pronunce del giudice costituzionale hanno finito per estendere oltremodo la protezione giuridica ed economica originariamente prevista in favore delle coppie dello stesso sesso unite civilmente. Conclude precisando che occorre guardare innanzi e vedere i profili evolutivi inquietanti e assai incerti che si determinerebbero qualora vi fosse un eccesso di protezione giuridica per un modello di unione tra persone dello stesso sesso. Si aprirebbe il campo ad aspirazioni di accesso alla filiazione, anche mediante tecnologie e sistemi assai dubbi sul piano morale e sotto il profilo bioetico.

Il presidente **PALMA** rende noto che la discussione sulla proposta di testo unificato redatta dalla senatrice Cirinnà proseguirà nel corso della seduta di domani.

Dopo che il senatore **CUCCA** (*PD*) ha chiesto di valutare l'opportunità di convocare un'ulteriore seduta notturna per la giornata di domani, il PRESIDENTE, acquisito l'orientamento negativo dei senatori **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) e **GIOVANARDI** (*NCD*), precisa che lo spazio previsto per le sedute di mercoledì e giovedì già convocate appare senz'altro sufficiente per proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **LUMIA (PD)** rileva preliminarmente che il lavoro svolto dalla relatrice è stato meritorio, poiché la senatrice Cirinnà si è fatta carico di proporre la soluzione di complessi nodi normativi presenti sin dall'inizio della legislatura e derivanti dalla molteplicità di iniziative legislative all'esame della Commissione.

Un punto da cui prendere le mosse è che la complessa articolazione sociale italiana non può essere ridotta alla rigida ed anacronistica alternativa tra il matrimonio e le coppie di fatto. Esiste ed è avvertita in larghi strati della popolazione l'esigenza di conferire diritti e riconoscimento giuridico a rapporti anche diversi da quelli fondati sul matrimonio. Questa domanda diffusa e variegata che caratterizza l'attuale momento di evoluzione della società non deve sfuggire alle parti politiche presenti in Parlamento come, del resto, la relazione tra diritti e responsabilità non può mai essere posta in discussione. Che poi la condizione giuridica complessiva dell'ordinamento sia ormai insopportabilmente arretrata lo dimostrano diverse pronunce degli organi di giustizia sovranazionale e persino della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, l'unione tra persone dello stesso sesso rientra nel bene giuridico protetto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela la vita familiare. Cita, quindi, l'articolo 9 della Carta di Nizza che pure allude ad un concetto di famiglia anche più largo rispetto a quello basato sul vincolo matrimoniale. Svolge, quindi, ulteriori riferimenti alla nota sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 4184 del 2012 della Suprema Corte di cassazione.

Del resto, osserva che anche alcuni diritti che rientrano nella libertà di soggiornare sul territorio statale vanno trovando sviluppi e riconoscimenti nell'interpretazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007. Ai sensi di tale normativa i presupposti per accedere al territorio italiano da parte di non cittadini, per poi soggiornarvi e, al limite, stabilirvi la residenza, ricomprendono anche le parti delle unioni tra persone dello stesso sesso stipulate in altri Paesi. In via generale, aggiunge che il rischio di persistere nell'inerzia da parte delle Camere finisce per facoltizzare l'esercizio di poteri sostitutivi e suppletivi da parte degli organi giurisdizionali. Con riguardo poi al tema specifico delle adozioni, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 3 della proposta di testo unificato siano chiare nello statuire che l'adozione medesima è esclusa in quanto istituto generale, mentre non può essere preclusa ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Svolge, quindi, brevi riferimenti sulla questione della quota di legittima, quale istituto del diritto successorio che verrebbe ad essere indirettamente modificato, per via del riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Auspica, in proposito, che si possano trovare idonee soluzioni normative in sede emendativa, precisando peraltro che il tema deve essere affrontato riconducendolo nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e riconsiderando gli eventuali limiti al potere di disporre *mortis causa*. Conclude anticipando il proprio orientamento favorevole all'adozione della proposta di testo unificato redatta dalla relatrice.

Secondo il senatore **BARANI (GAL)** il problema del riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, in generale, quello di conferire rilievo giuridico alle convivenze non fondate sul matrimonio, deve muovere dalla cornice costituzionale. Del resto, da prospettiva storica, i Socialisti italiani non si sono mai sottratti alla ricerca di accordi volti ad estendere la fruizione dei diritti civili anche quando altre forze politiche cadevano nell'immobilità determinata da compromessi al ribasso. Del resto, la sua posizione personale è nota e la storia della forza politica che egli rappresenta lo autorizza a guardare con scetticismo alle possibilità che i Gruppi parlamentari oggi presenti in Commissione possano trovare un accordo sulla proposta di testo predisposta dalla relatrice.

Secondo la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) la società pluralista è ormai tanto articolata da indurre ad una riflessione e ad un ripensamento complessivo sulla rigidità dello schema matrimoniale. Ormai la pur apprezzabile ricostruzione etimologica del *matrimonium* cui alludeva il senatore Albertini nella seduta di ieri non può trovare accoglimento, né dispiegare forza dirimente contro la necessità di ampliare il novero delle garanzie e il riconoscimento dei diritti in favore dei singoli e delle unioni fondate sulla convivenza, anche al di fuori dell'istituto civilistico matrimoniale. Del resto rileva che il matrimonio classico aveva la funzione di mantenere il patrimonio e la stabilità della famiglia legittima nel tempo. Sulla scorta di tali premesse, il testo proposto dalla relatrice costituisce comunque un'alternativa rispetto alla soluzione forse ideale: quella di una forma unica di tutela giuridica per tutte le forme di unione e di convivenza tale da garantire omogeneità di diritti, di responsabilità e di doveri. E' comunque una prospettiva avanzata - a suo modo di vedere - quella di predisporre norme senza prestare attenzione alle preferenze sessuali dei singoli uniti da un rapporto di convivenza che si vuole giuridicamente regolato. Del resto, si profila all'orizzonte il peso di una possibile infrazione europea per l'arretratezza del nostro sistema giuridico in materia di unioni civili. Venendo, in particolare, all'articolo 3 del testo proposto dalla relatrice, rileva che l'esclusione dell'adozione da parte delle coppie in unione civile, è stato da più parti posta in dubbio, evidenziandosene talune ambiguità interpretative da parte della senatrice Alberti Casellati. Eppure, il tema è assai complesso perché si potrebbe anche ritenere preferibile assicurare una genitorialità completa al bambino, anche se con due persone dello stesso sesso, piuttosto che imporre un solo genitore in forza del divieto di adozione previsto dal citato articolo 3.

In linea generale, conclude rilevando come il riconoscimento di uno statuto giuridico in favore delle unioni civili si rivelerebbe fondamentale per assicurare protezione alle parti deboli di questi rapporti, i quali, se ci si ostina a relegarli nel limbo delle vicende fattuali, rischiano di lasciare i minori e i soggetti svantaggiati sprovvisti di tutela.

Secondo la senatrice **BIANCONI** (*NCD*), nell'affrontare il tema in esame, occorre rifuggire da posizioni altamente oltranziste. Non è infatti sulla base di pregiudizi di ordine etico che ci si può accostare al problema del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Da una prospettiva concreta si deve però riconoscere che introducendo forme di disciplina giuridica inappropriate, incerte o contraddittorie rispetto al quadro costituzionale, si rischia di aprire falle nel contesto complessivo dei rapporti sociali e nelle formazioni sociali che caratterizzano la vita del Paese. Non è da sottovalutare il rischio di aprire le porte alla maternità e alla paternità surrogata, nonché a modelli di famiglia non rispondenti allo schema giuridico previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Con particolare riguardo alla proposta di testo unificato, l'articolo 10 sembra alludere all'esercizio dei diritti connessi con la salute e con le fasi terminali della vita di uno dei due soggetti dell'unione civile. Ebbene - prosegue l'oratrice - una disciplina simile è già ricompresa nell'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, così che quello citato si conferma come un esempio di disciplina incerta e potenzialmente ambigua rispetto a norme già in vigore. Ulteriori questioni, peraltro, concernono i diritti a contenuto patrimoniale che si vorrebbe prevedere a beneficio delle parti dell'unione civile. In tali disposizioni si rinviene con chiarezza l'effettiva finalità di offrire tutela anche a unioni tra persone dello stesso sesso, proprio perché molte di queste situazioni giuridiche di favore sono implicitamente o in via giurisprudenziale già riconosciute alle coppie eterosessuali. In proposito, ritiene che debba mantenersi assai alta l'attenzione sull'accesso ad istituti quali l'adozione da parte di persone omosessuali unite civilmente. Non vi è chi non veda che un conto sono i registri comunali i quali non determinano, al momento, veri e propri effetti civilistici, altro è conferire tutela, prerogative e garanzie alle coppie omosessuali, così da determinare un'impropria competizione per le risorse e i benefici già in regressione, con l'istituto matrimoniale. Ma ancora più da avversare è il surrettizio riconoscimento di una sorta di matrimonio tra persone dello stesso sesso che, pur caratterizzato da un nome diverso, ne riproduca gli effetti e i diritti che originano dall'istituto tradizionale cui guarda la Costituzione italiana. Ricorda, infine, che se questa fosse l'operazione cui si tende, si dovrebbe procedere alla revisione della Carta fondamentale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Alla luce dei rilievi espressi, evidenziate solo alcune tra le molte criticità presenti nella proposta di testo unificato, annuncia il proprio orientamento contrario sulla sua adozione come disegno su cui proseguire l'esame.

Anche secondo il senatore **SACCONI** (*NCD*), la proposta di testo unificato non può trovare consenso, anche in quanto occorrerebbe procedere con un metodo diverso, pragmatico e non ideologico, così da pervenire a soluzioni normative logiche e largamente condivise. Occorrerebbe da un lato isolare ogni soluzione di carattere omofobico e tutelare il rispetto della dignità di ogni

persona; dall'altro eludere il rischio di creare divisioni e danni al sistema giuridico del primo Libro del Codice civile e, ciò che più importa, al dettato costituzionale. Ricorda, poi, che il Governo è in qualunque momento in condizione di assumere una propria iniziativa legislativa, la quale sortirebbe un immediato effetto politico al fine di orientare l'esame in Commissione secondo una direttrice nuova e più prudente. Fughe in avanti incoerenti rischierebbero di preludere alla messa in discussione di un modello antropologico e sociale che ancora contraddistingue la società italiana. Venendo alla disamina puntuale della proposta di testo unificato, si sofferma sui due istituti dell'adozione e della pensione di reversibilità. L'articolo 3 sembra, infatti, porsi in contraddizione con il diritto del minore adottato a crescere in un contesto genitoriale di differenza di genere. Solo preservando questa logica di fondo, ritiene che si possa scongiurare il rischio del proliferare di pratiche, quale quella dell'utero in affitto, che assumono gli odiosi contorni di mezzi classisti prossimi allo sfruttamento delle donne in condizioni di marginalità e di sofferenza economica. Quanto poi alla pensione di reversibilità, la spettanza di tale prestazione non può non essere collegata al solo matrimonio e, peraltro, anche la sola eventualità di un'estensione dell'istituto alle unioni civili giuridicamente riconosciute presenterebbe enormi problemi di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e riflessi notevoli sull'intero sistema di protezione sociale. Conclude rilevando come la posizione del proprio Gruppo di appartenenza sia aperta a estensioni ragionate della fruizione dei diritti individuali e degli istituti che regolano giuridicamente la convivenza tra le persone. Tuttavia, non si deve correre il rischio di determinare improprie forme di competizione con l'istituto matrimoniale il quale rimane al centro del quadro costituzionale volto allo sviluppo economico, demografico e sociale del Paese. Per tali ragioni, auspica che si voglia attendere la citata iniziativa di legge più volte preannunciata dal Governo alla quale, peraltro, si dovrà guardare con attenzione per evitare il rischio di norme suscettibili di improprie e incontrollate estensioni per vie giurisprudenziali.

Il senatore **FORMIGONI** (*NCD*) osserva preliminarmente che quello in esame è un tema divisivo che si presta, purtroppo, ad essere affrontato per contrapposizioni ed a determinare divisioni. A suo giudizio si tratta dell'unico metodo per prevenirle nel guardare a soluzioni improntate al principio di ragionevolezza e lontane da dannose derive ideologiche. Del resto, appaiono esemplificative le recenti vicende delle critiche rivolte al Ministro dell'interno il cui unico intento è stato quello di garantire il rispetto della legge contro atti al limite del provocatorio e che ancora non trovano riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico. Non si può innanzi tutto negare che la famiglia fondata sul matrimonio costituisca la fondamentale formazione sociale cui è garantita protezione costituzionale. Aggiunge che il suo Gruppo di appartenenza è disposto al confronto, purché si tengano presenti queste premesse di metodo e si eviti di cadere nell'errore di valutazioni aprioristiche e di indebiti giudizi sulle scelte di vita delle persone. La famiglia intesa quale unione tra eterosessuali, nel quadro dell'istituto matrimoniale, pretende e merita tutela e difesa sociale preminente; il che, a suo modo di vedere, non esclude che anche altre forme di convivenza debbano trovare una regolazione, pur senza condurre a sopravanzamenti, anomalie o improprie equiparazioni. Prosegue delineando il quadro costituzionale delimitato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, secondo i quali la famiglia fondata sul matrimonio assurge a società naturale; anche per questo, affiancarvi una formula surrettizia e parallela che tenda ad eguagliarne lo statuto giuridico non può essere operazione condivisibile. Prosegue osservando che il disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato delinea una delega legislativa di cui non si comprendono finalità e criteri direttivi. Infatti, se lo stesso articolo 3 tende all'equiparazione tra il coniuge e il soggetto parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare contraddittorio che il Governo eserciti un potere normativo delegato orientato allo stesso obiettivo. In realtà, la proposta di testo unificato eccede nel tendere alla parificazione tra matrimonio e unione tra omosessuali. Illustra, quindi, le proprie perplessità sui rischi connessi agli eccessi di riconoscimento dei diritti in materia di filiazione e stato di famiglia. A sua volta si richiama all'eventualità, tutta da scongiurare, di favorire un rapido sconfinamento in pratiche certo non condivisibili quali quella del ricorso all'utero in affitto. Più in generale, si profila il rischio che siano obliterati i diritti del minore ad avere padre e madre nell'ambito della famiglia naturale. Peraltro, talune delle scelte codificate nella proposta di testo unificato sembrano contravvenire ad altre opzioni normative sulle quali gli organi parlamentari hanno di recente già deliberato: prima tra esse è quella concernente il cognome di famiglia. Svolti quindi ulteriori cenni ai rapporti tra l'articolo 3 della proposta della Relatrice e la legge n. 184 del 1983, in materia di adozioni, conclude rilevando che la proposta di testo unificato non può costituire la base per un utile proseguimento dei lavori della Commissione. Come precisato da altri oratori intervenuti in precedenza, il rischio che interventi giurisprudenziali successivi determinino indebite estensioni di benefici e diritti, anche in capo a unioni civili tra persone dello

stesso sesso, lo inducono a preannunciare il proprio orientamento contrario sull'impostazione del testo redatto dalla Relatrice.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) interviene per rilevare che, in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo presso la Camera dei deputati, la posizione del ministro dell'interno Alfano è sembrata essere quella di riservare l'iniziativa sui disegni di legge in materia di unioni civili alle Camere, delineandosi così una sorta di orientamento astensionista da parte dell'Esecutivo o, comunque, di alcuni suoi esponenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente **PALMA** comunica che il seguito della discussione sulla proposta di testo unificato è rinviato ad un'altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*), nel rappresentare la posizione "laica" del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale. In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto "fine vita" che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente **PALMA** ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014

161^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore **GIOVANARDI** (*NCD*), il presidente **PALMA** prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale.

Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

165^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo.

Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la discussione sulla predetta proposta di testo unificato.

La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente **BUCCARELLA** prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **MINZOLINI** (*FI-PdL XVII*) sottolinea il *gap* sussistente tra politica e società rispetto alla tematica in questione. Precisa in particolare che a fronte di un'evoluzione culturale nella materia dei diritti degli omosessuali, riscontrabile in ambito sociale, la politica troppo spesso si è arroccata su posizioni ideologiche, inadeguate e inopportune.

Tale orientamento ha determinato, da un lato, il tentativo di recuperare il tempo perduto, dall'altro un'accelerazione eccessiva che rischia di determinare errori ed incongruenze.

Fermo restando che il punto centrale della materia in questione è quello della tutela dei minori - che riveste una valenza prioritaria, specie in relazione alle adozioni - è in ogni caso opportuno che le scelte e le decisioni, sulla tematica oggetto dei disegni di legge in titolo, non siano ispirate da logiche di schieramento, ma solo dalla libertà di coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che nella materia *de qua* sussiste la necessità di un intervento legislativo, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale che - nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio - inquadrano tuttavia le coppie conviventi nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Il testo unificato proposto presenta talune criticità, tra le quali va *in primis* sottolineata quella conseguente alla distinzione tra la disciplina delle unioni civili e quella delle coppie di fatto, distinzione inutile e inopportuna.

L'introduzione di un cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - prosegue l'oratore - è del tutto incongrua. Parimenti risulta erroneo e inopportuno il riferimento, contenuto

nel nuovo articolo 143-*bis* del codice civile - richiamato all'articolo 2 comma 2 dello schema di testo unificato - allo "stato vedovile".

Riguardo all'articolo 3 del predetto schema, osserva che l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa in questione del solo articolo 6 della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione - anzichè dell'intera disciplina di tale legge - può aprire implicitamente la strada - a titolo esemplificativo - all'applicazione dell'articolo 44 della predetta legge, relativo all'adozione in casi particolari.

Riguardo all'articolo 6 dello schema di testo unificato, l'oratore rileva poi che la possibilità di sciogliere le unioni civili anche per decisione unilaterale comporta l'indebita introduzione, nell'ordinamento italiano, di una vera e propria ipotesi di "ripudio". Da questo punto di vista, appare contraddittorio che l'articolo 6, comma 2, richiami le disposizioni su divorzio e separazione.

Il senatore Caliendo rileva che la possibilità di designazione - prevista all'articolo 10 dello schema di testo unificato - del convivente quale rappresentante con pieni poteri per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, comporta l'introduzione di un diritto non compatibile con l'ordinamento giuridico, atteso che tale scelte devono spettare solo al titolare, e non riconosciuto neppure nell'ambito della famiglia legittima.

L'oratore esprime infine una decisa critica in merito alla facoltà, prevista nell'articolo 14 dello schema di testo unificato, di stipulare patti successivi in deroga al divieto di cui all'articolo 458 del codice civile.

Il senatore Caliendo conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di un'ulteriore riflessione in merito allo schema di testo unificato in questione, attesi i profili di criticità riscontrabili riguardo allo stesso.

Il **PRESIDENTE** invita i rappresentanti di tutti i Gruppi a proporre per le vie brevi i nominativi di coloro che si intende debbano essere auditi e avverte che, dopo lo svolgimento delle audizioni, la Commissione potrà effettuare la propria scelta conclusiva in merito all'adozione del testo unificato, predisposto dalla relatrice, come testo base per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,35.